



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	173 del 29/04/2020
-----------------------	--------------------

Area	Staff
-------------	-------

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 – AGGIORNAMENTO PIANO TEMPORANEO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MERCATALE DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI FLOROVIVAISTICI AI SENSI DELLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.40 DEL 13 APRILE 2020 E N. 42 DEL 24 APRILE 2020 – PERIODO DAL 30.4.2020 AL 17.5.2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ha introdotto ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;
- con ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020 il Presidente della Regione del Veneto ha impartito disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone prevedendo misure per il contenimento degli assembramenti di persone fino al 3 aprile 2020;
- con ordinanza n. 37 del 3 aprile 2020 il Presidente della Regione Veneto ha introdotto ulteriori misure urgenti per contrastare l'assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- il DPCM 10 aprile 2020, che proroga (con alcune modifiche e integrazioni) fino al 3 maggio 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;
- con ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni" (pubblicata sul BUR n. 50 del 13.04.2020); le relative misure hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso;
- con ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020 il Presidente della Regione Veneto ha disposto ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19; le relative misure hanno durata dal 24 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso;

RICHIAMATA la propria ordinanza sindacale n. 151 del 15 aprile 2020, con cui è stato approvato il Piano temporaneo contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatale di vendita di generi alimentari ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che proroga (con alcune modifiche e integrazioni) fino al 17 maggio 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19; le prescrizioni del DPCM 26 aprile 2020 sono efficaci a far data dal 4 maggio 2020, in sostituzione delle disposizioni del DPCM 10 aprile 2020, e fino al 17 maggio 2020;

CONSIDERATO quanto indicato nell'Ordinanza n. 40 del 13.4.2020 del Presidente della Regione Veneto al punto 1:

- b. è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci **un apposito piano**, consegnato ai commercianti, che **preveda anche le seguenti condizioni minimali**: 1).nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; 2) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; 3) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; 4) per i venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;
- k. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le **misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine** e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, **forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore**, di mantenimento di **un unico accesso contingentando gli ingressi** per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;

CONSIDERATO che l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 24 aprile 2020 consente:

- la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
- lo svolgimento la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata;

CONSIDERATO che non risulta possibile al momento attuale garantire condizioni minime di sicurezza nella gestione dei numerosi posteggi assegnati alle attività di commercio ambulante di abbigliamento e calzature nel mercato del giovedì e del sabato, pertanto si conferma la sospensione di tali attività di commercio su area pubblica nei mercati settimanali cittadini;

CONSIDERATO inoltre che non risulta possibile al momento attuale garantire condizioni minime di sicurezza nella gestione delle attività di commercio su area pubblica in forma itinerante nel territorio comunale;

RICHIAMATI i propri provvedimenti sindacali con cui sono stati sospesi i mercati settimanali del giovedì e sabato e il mercato agricolo di domenica in via Angarano dal 12 marzo fino al 13 aprile 2020 (in atti prot.n. 18467 dell'11.03.2020, prot.n. 18992 del 13.03.2020, prot.n.20832 del 25.3.2020, prot. 22575 del 3.4.2020);

RITENUTO

- opportuno aggiornare il piano volto a consentire lo svolgimento dell'attività nei mercati del giovedì e del sabato, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività mercatale di generi consentiti dall'ordinanza regionale n. 42 del 24 aprile 2020 svolge nell'ambito del territorio comunale demandando al Comandante della Polizia Locale di concerto con il Dirigente Area 4 LLPP - 5 Sportello Unico Attività Produttive di dare atto al presente provvedimento disponendo le azioni pianificatorie di puntuale dettaglio;
- di confermare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere il prevedibile incremento esponenziale della diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. è aggiornato il piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica per i generi alimentari e prodotti florovivaistici, nei mercati del giovedì e sabato, ai sensi delle ordinanze del Presidente della Regione Veneto n. 37 del 3 aprile 2020, n. 40 del 13 aprile 2020 e n. 42 del 24 aprile 2020 allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, in cui sono stati inseriti gli operatori che vendono prodotti florovivaistici;
2. le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dal 30 aprile 2020 al 17 maggio 2020 compresi, salva cessazione anticipata dell'ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 e n. 42 del 24 aprile 2020 per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;
3. il piano di cui all'allegato "A" troverà puntuale esecuzione secondo le indicazioni del personale di Polizia Locale che sarà coadiuvato dai Volontari di Protezione civile comunale e soprattutto dagli operatori commerciali presenti;
4. l'attività mercatale può essere svolta nei mercati all'aperto che rispettino tassativamente e costantemente le misure del piano di cui all'allegato "A" nonché le prescrizioni del Comando di Polizia Locale di concerto con il Dirigente Area 4 Lavori Pubblici e Area 5 Sportello Unico attività Produttive, con la primaria collaborazione degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria;
5. rimangono sospese le attività di commercio su area pubblica nei mercati del giovedì e sabato delle altre merceologie di prodotti non indicate nella presente ordinanza;
6. rimangono sospese le attività di commercio su area pubblica in forma itinerante nel territorio comunale;
7. rimane sospeso il Mercato Agricolo della domenica in Via Angarano in ottemperanza dell'Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 40 del 13.4.20.
8. il trasferimento temporaneo di due posteggi alimentari da Via Matteotti (MA 72A e MA 74A del mercato del giovedì e MA65A e MA66A del mercato del sabato) in via Verci, per tutto il periodo di efficacia della presente Ordinanza e successive eventuali proroghe;
9. il trasferimento temporaneo dei posteggi assegnati alle attività di commercio su area pubblica di prodotti florovivaistici dalle diverse vie a Piazza Libert  (mercato giovedì: BE25 – MA75A – PG97 - PT128A – JD137 -JD138 – JD139 – JD140 – JD141 – JD142; mercato del sabato: BE23 – MA67A – PG77 – JD99 – JD100);
10. la modifica della perimetrazione del mercato di Via Verci, nella quale viene eliminato il corridoio longitudinale lato est, mantenendo unico accesso da sud e uscita da nord, e viene separato da Via Bellavitis, quest'ultimo sar  perimetrato in maniera distinta con propri accessi e uscite;
11. oltre alle sanzioni previste dall'ordinanza regionale n. 40/2020 a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui all'allegato "A", comporta la sospensione immediata dell'attività mercatale, quale misura di presidio igienico-sanitario, da eseguirsi a cura della Polizia locale;

DISPONE

- resta a carico degli operatori fornire guanti monouso e/o prodotti disinfettanti per le mani ai clienti prima del loro ingresso al mercato oltre che garantire un servizio di controllo degli ingressi e uscite e del distanziamento tra le persone;

- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto;
- la presente è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa;
- la presente ordinanza sia resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee (PEC o notifica o mail), anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

- i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL;
- chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, il quale prevede che *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”*.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034; oppure in alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, 29 aprile 2020

IL SINDACO

Avv. ELENA PAVAN

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)

- da pubblicare all'albo pretorio telematico
- da inviare alla Prefettura di Vicenza
- da inviare al Commissariato di Polizia
- da inviare al Stazione dei Carabinieri
- da inviare al Gruppo Guardia di Finanza
- da inviare al Comando Polizia Locale
- da inviare alla Società Etra Spa
- da inviare alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura e Cia, CNA, Confartigianato)
- da inviare a Servizi e Uffici competenti per i singoli ambiti oggetto di intervento: Ufficio Tributi Area 1; Ufficio Strade e Protezione Civile – Area 4; Ambiente e SUAP – Area 5

ALLEGATO A

Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dell'attività mercatali ai sensi dell'ordinanza del presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 e n. 42 del 24 aprile 2020

Condizioni per l'esercizio dell'attività mercatale

L'attività nei mercati all'aperto del giovedì e sabato è consentita a condizione che si rispettino le seguenti condizioni:

1. l'area mercatale sia completamente delimitata mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente: l'area interessata, l'accesso e l'uscita; è consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza a condizione che siano costantemente presidiate;
2. sia previsto un unico accesso dell'area mercatale con l'individuazione di una area esterna di attesa, anche non in uso esclusivo che consenta il formarsi una eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale di almeno due metri tra le persone;
3. l'accesso all'area mercatale sia consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti monouso; al varco, nella logica della leale collaborazione, dovranno essere messe a disposizione dei clienti che ne risultino sprovvisti mascherine e guanti monouso a cura dei partecipanti del mercato e delle Associazioni di categoria;
4. il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale sia pari alla metà del numero di metri lineari costituenti il fronte di vendita dei singoli posteggi, garantendo le misure di distanziamento di almeno due metri tra le persone; in particolare viene definita la seguente capienza:
 - Mercato del giovedì e sabato in Via Verzi: capienza massima 65 persone (oltre agli operatori del mercato)
 - Mercato del giovedì e sabato – Via Bellavitis: capienza massima 10 persone (oltre agli operatori del mercato)
 - Mercato del giovedì e sabato - Piazza Libertà: capienza massima 38 persone (oltre agli operatori del mercato)
 - Mercato del giovedì in Piazzale Trento: capienza massima 11 persone (oltre agli operatori del mercato)
5. sia consentito l'accesso contemporaneo alle aree mercatali di un solo componente per nucleo familiare, fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone non autosufficienti etc);
6. il controllo degli accessi e delle eventuali code sia a cura ed onere dei partecipanti al mercato e delle loro organizzazioni; in sede di prima applicazione, onde consentire agli operatori di organizzarsi, la Polizia locale provvederà a verificare le condizioni di accesso disciplinando i flussi e le eventuali code anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile;
7. in ciascun posteggio gli operatori siano in un numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;
8. sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti; gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla Polizia locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
9. ogni operatore commerciale dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
10. si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dal presente Piano

Per ciascuna area mercatale si allega la relativa planimetria, con riportata:

- la conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi e la relativa perimetrazione;
- eventuali misure integrative per la sicurezza dei singoli siti in relazione alle peculiarità dei luoghi.

Per ogni area dovrà essere prevista la presenza costante di almeno due addetti, uno all'ingresso ed uno all'uscita, addetti al controllo e alla canalizzazione dei flussi e alla prevenzione degli assembramenti;

Il Comando della Polizia locale predisporrà per ciascun mercato idonei servizi con la collaborazione dei volontari di Protezione civile comunale in numero congruo a garantire il regolare svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente Piano.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.

Il presente Piano si applica ai seguenti mercati:

- Mercati del giovedì in Via Verci, Via Bellavitis, in Piazza Libertà e in Piazzale Trento,
- Mercato del sabato in Via Verci, Via Bellavitis e Piazza Libertà,

Rimane sospeso il Mercato Agricolo della domenica in Via Angarano in ottemperanza dell'Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 40 del 13.4.20.

Disposizioni integrative ed applicative del presente piano.

Gli orari di svolgimento dei mercati e gli orari di vendita delle merci sono riportati nella seguente tabella:

a.	Accesso ai posteggi	ore 07.00
b.	Inizio operazioni di vendita	ore 09.00
c.	Termine ultimo accesso ai posteggi da parte degli operatori	ore 08.00
d.	Termine ultimo allontanamento dai posteggi degli automezzi non autorizzati	ore 08.30
e.	Termine ultimo delle vendite	ore 12.30
f.	Possibilità di accesso ai posteggi con gli automezzi degli operatori	ore 12.35
g.	Termine ultimo per allontanamento degli automezzi degli operatori e sgombero delle merci, attrezzature e rifiuti dai posteggi	ore 14.00

Viene effettuato:

- il trasferimento temporaneo di due posteggi alimentari da Via Matteotti (MA 72A e MA 74A del mercato del giovedì e MA65A e MA66A del mercato del sabato) in via Verci, per tutto il periodo di efficacia della presente Ordinanza e successive eventuali proroghe;
- il trasferimento temporaneo dei posteggi assegnati alle attività di commercio su area pubblica di prodotti florovivaistici dalle diverse vie a Piazza Libertà (mercato giovedì: BE25 – MA75A – PG97 - PT128A – JD137 -JD138 – JD139 – JD140 – JD141 – JD142; mercato del sabato: BE23 – MA67A – PG77 – JD99 – JD100);
- la modifica della perimetrazione del mercato di Via Verci, nella quale viene eliminato il corridoio longitudinale lato est, mantenendo unico accesso da sud e uscita da nord, e viene separato da Via Bellavitis, quest'ultimo sarà perimetrato in maniera distinta con propri accessi e uscite;

Per garantire l'effettiva vigenza delle condizioni di sicurezza di cui sopra il Dirigente Area 4 Lavori Pubblici e Area 5 Servizi Ambiente e Sportello Unico Attività

Produttive, di concerto con il Comando di Polizia Locale, è autorizzato, qualora necessario, con proprio atto motivato, di assumere i seguenti provvedimenti.

- a) disporre il trasferimento di posteggi in modo da garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza nonché disponendo il numero massimo di posteggi all'interno di ciascuna area mercatale;
- b) limitare gli orari di svolgimento dei mercati, correlandoli alle unità messe a disposizione dagli operatori commerciali per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e alla forza disponibile della Polizia Locale.

Misure di monitoraggio

Al termine della giornata di mercato, verrà prodotta a cura del personale della Polizia Locale operante in ciascuna area mercatale apposita sintetica relazione, finalizzata a verificare il rispetto delle misure di precauzione, nonché segnalare eventuali criticità, al fine di valutare la permanenza delle condizioni di svolgimento dell'attività.

In ogni caso, qualunque situazione suscettibile di contrasto con le disposizioni dell'ordinanza regionale e quelle del presente piano, sarà immediatamente sanzionata e potrà comportare la chiusura dell'attività, del singolo operatore inadempiente o dell'intera area.